

# COMUNE DI BENEVENTO



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 18 luglio 2023)

**INDICE**

<b>TITOLO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	3
Art. 3 - ITER PROCEDIMENTALE	3
Art. 4 - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE	4
Art. 5 - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE	5
Art. 6 - EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA	6
Art. 7 - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA PROCEDURA ALL'IPOTESI DI RATEIZZAZIONI/DILAZIONI IN CORSO	6
Art. 8 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN CASO DI ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE /RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E CONCORDATO MINORE	6
<b>TITOLO II</b>	
Disposizioni finali ed entrata in vigore	
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	7

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

## **Articolo 3**

### **Procedura per la definizione agevolata**

1. La gestione della procedura di cui al presente regolamento è affidata:
  - al Comune di Benevento in relazione alle ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento esecutivi aventi a oggetto le entrate patrimoniali;

- ai soggetti concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, in ragione delle ingiunzioni/avvisi di accertamento esecutivi riguardanti le entrate tributarie ed entrate comunali diverse.

2. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario della relativa entrata, in ragione delle rispettive competenze, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 15 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune ed il concessionario mettono a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento;
3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. I relativi giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
4. Il Comune o il concessionario, entro il termine del 31 dicembre 2023, comunicano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Entro il termine di cui al precedente comma 4, il Comune o il concessionario indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

#### **Articolo 4**

##### **Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

- b.** sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c.** non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d.** non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e.** non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 5**

### **Versamento degli importi dovuti**

- 1.** Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il 29 febbraio 2024 ovvero in rate di importo non inferiore ad € 50,00. Su richiesta del contribuente e, previo pagamento del 20% dell'importo dovuto, in relazione all'entità della somma da versare, può essere concessa la ripartizione del residuo debito, mediante un piano rateale mensile sulla scorta del quale il numero massimo di rate sarà determinato secondo il seguente schema:

	<b>rate mensili massimo</b>
<b>fino € 150,00</b>	<b>2</b>
<b>Da € 150,01 a € 500,00</b>	<b>4</b>
<b>Da € 500, 01 a € 1.000,00</b>	<b>8</b>
<b>Da € 1000,01 a € 3.000,00</b>	<b>20</b>
<b>Da € 3.000,01 a € 6.000,00</b>	<b>30</b>
<b>Da € 6.000,01 a € 20.000,00</b>	<b>48</b>
<b>Oltre € 20.000,01</b>	<b>60</b>

- 2.** Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi al tasso del 2%.
- 3.** Il pagamento dell'acconto pari al 20% dell'importo dovuto dovrà avvenire entro il termine, perentorio, di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

4. In caso di rateizzazione, l'importo della prima rata deve essere versato entro il 29 febbraio 2024. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità che saranno comunicate dal Comune o dal concessionario.

## **Articolo 6**

### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'acconto del 20% di cui al precedente articolo, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento dell'acconto, della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo nonché la cancellazione dei fermi amministrativi.

## **Articolo 7**

### **Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le

somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento dell'acconto, della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## **Articolo 8**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 9**

### **Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.